



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Servizio Programmazione dell'assistenza ospedaliera. Accreditamento. Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di qualità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 12605 DEL 29/11/2018

OGGETTO: ONAI Srls - assenso all'autorizzazione alla realizzazione (ampliamento) di una struttura già destinata a Residenza Protetta per anziani non autosufficienti per n. 20 posti letto, per ulteriori n. 2 posti letto sita in Via Tiberina 150, Acquasparta (TR).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43;

Visto l'art. 8-ter del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.i.m.;

Visto il DPR 14/1/1997;

Visto il DPR n.445/2000;

Visto il Regolamento regionale 6/2017;

Visto l'art.117 della L.R. 9 aprile 2015 n. 11;

Vista la DD n. 5145 del 23.05.2018 con la quale la ONAI Srls è stata autorizzata all'esercizio

dell'attività di Residenza Protetta per anziani non autosufficienti per n. 20 posti letto in Via Tiberina 150, Acquasparta (TR);

Vista la nota inoltrata a questo Ufficio regionale dal Comune di Acquasparta (prot.n. 211440 del 01.10.2018) che richiede, la verifica di compatibilità da parte della Regione sull'autorizzazione alla realizzazione (ampliamento) di una struttura già destinata a Residenza Protetta per anziani non autosufficienti per n. 20 posti letto, per ulteriori n. 2 posti letto sita in Via Tiberina 150, Acquasparta (TR);

Acquisito il parere del Servizio Advocatura regionale in data 11/4/2016 prot. 75692 dal quale si evince:

- Che il Decreto liberalizzazioni (DL 1/2012 convertito con modificazione in L.27/2012) ha previsto in generale l'abrogazione di tutte le previsioni che comprimono o condizionano la libertà di iniziativa economica e che "Il decreto liberalizzazioni, secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza, contiene una disciplina «meramente ricognitiva e direttamente attuativa del principio, costituzionale ed europeo di libertà della persona, ed in particolare di libertà di iniziativa economica in condizioni di piena concorrenza tra tutti gli operatori, presenti e futuri sancito dagli articoli 2, 3, 4 e 41 della Costituzione e dal Trattato dell'Unione Europea»".;
- Che "la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che l'art. 8-ter, D.Lgs. n. 502/1992, pur ponendo il rilascio dell'autorizzazione in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture, non condiziona l'espansione del diritto del privato che vuole fornire le prestazioni sanitarie all'esistenza, a monte, di un apposito strumento pianificatorio che verifichi le anzidette esigenze";
- che "L'autorizzazione di cui all'art. 8-ter, infatti, non implica l'assunzione di alcun onere a carico dell'ente pubblico. **Non si può sostenere che per effetto della conseguita autorizzazione la parte interessata acquisisca alcun titolo o aspettativa a partecipare alla ripartizione del budget del servizio pubblico; resta infatti impregiudicata la discrezionalità inerente alla programmazione della spesa pubblica sanitaria, incluse le valutazioni riferite al fabbisogno del territorio**" (cfr. Cons. St., n. 550/2013);
- che "anche l'AGCM ha osservato che la verifica di compatibilità non è, come tale, idonea ad assicurare l'obiettivo di politica sanitaria di contenimento dell'offerta di prestazioni sanitarie. I criteri di compatibilità finanziaria, infatti, possono essere presi in considerazione solo per limitare, tramite gli accreditamenti e gli accordi, l'ingresso e la permanenza degli operatori nel settore più ristretto delle prestazioni a carico del S.S.N., senza, tuttavia, essere utilizzati per limitare, tramite autorizzazioni discrezionali, le possibilità degli operatori di entrare nel settore più ampio delle prestazioni che non gravano sull'erario pubblico";
- che "la Consulta (con sentenza n. 428/2008) ha precisato che tali limiti alla iniziativa economica privata possono essere consentiti solo ove congrui e ragionevoli. Ne deriva che, la pretesa di sottoporre le strutture sanitarie presenti sul territorio regionale ad un contingentamento numerico massimo, a prescindere da ogni considerazione quantitativa e qualitativa circa i nuovi servizi offerti dai richiedenti l'autorizzazione e circa i servizi già presenti sul territorio in relazione alle esigenze della popolazione residente e fluttuante, non risulta in alcun modo connessa al superiore interesse pubblico generale alla tutela dell'inviolabile diritto alla salute, «ed è anzi suscettibile sia di limitare i servizi di prevenzione e cura concretamente attivabili sul territorio, sia di ostacolare il miglioramento qualitativo e la riduzione dei prezzi dell'offerta privata e non convenzionata con il S.S.N., grazie alla concorrenza ed alla conseguente facoltà di scelta dei pazienti tra strutture diverse»;

L'esigenza di tutela della salute può, dunque, riguardare solamente la qualità dei servizi sanitari e la loro diffusione mediante una razionale e capillare distribuzione sul

territorio. Secondo i giudici, pertanto, il blocco all'ingresso di nuovi operatori sul mercato delle prestazioni sanitarie, motivato con la saturazione di questo, deve necessariamente essere ritenuto contrastante rispetto alle stesse esigenze di tutela della salute. L'ingresso, al contrario, potrebbe stimolare il miglioramento qualitativo e la riduzione dei prezzi dell'offerta di servizi sanitari da parte dei privati operanti non in regime di convenzionamento con il S.S.N.”;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. Di dare assenso all'autorizzazione alla realizzazione (ampliamento) di una struttura già destinata a Residenza Protetta per anziani non autosufficienti per n. 20 posti letto, per ulteriori n. 2 posti letto sita in Via Tiberina 150, Acquasparta (TR), a favore di ONAI Srls;
2. Il presente assenso è rilevante - all'interno del procedimento comunale di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitaria – unicamente in quanto endoprocedimento di verifica della compatibilità con la programmazione sanitaria regionale; pertanto non è da ritenersi né propedeutico, né consequenziale rispetto alle verifiche edilizie ed urbanistiche, che sono e restano di competenza unicamente dell'Amministrazione Comunale;
3. Di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al **Comune di Acquasparta**, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 6/2017, per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione;
4. Di dare atto che **per dare inizio all'attività il titolare dovrà acquisire la prescritta autorizzazione regionale all'esercizio, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale 6/2017;**
5. Di dare atto altresì che a seguito del rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e anche successivamente dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitaria, **il titolare non acquisisce alcun titolo o aspettativa a partecipare alla ripartizione del budget del servizio pubblico, restando infatti impregiudicata la discrezionalità inerente alla programmazione della spesa pubblica sanitaria, incluse le valutazioni riferite al fabbisogno del territorio in capo agli Enti pubblici competenti;**
6. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 15/11/2018

L'Istruttore
Donatella Feliziani
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 19/11/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Luca Lionello Orlando
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 29/11/2018

Il Dirigente
Gianni Giovannini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2